

APPROFONDIMENTO SU GIORNATE SOLIDARIETÀ VOLONTARIA

Abbiamo ricevuto diverse richieste di chiarimento in merito alle giornate di solidarietà volontaria e riteniamo utile riepilogarne i vari aspetti.

Ricordiamo che le giornate di sospensione di attività (solidarietà difensiva) su base volontaria fanno parte dell'Accordo di Gruppo del 2 luglio 2013 [click qui per il volantino](#).

Chi può fare richiesta

Tutto il personale a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato può inoltrare la richiesta di fruizione volontaria delle giornate di sospensione di attività.

Sono esclusi i colleghi a Tempo determinato e con contratto di inserimento, il personale di Banca Monte Parma e gli assunti in base agli accordi 2/2/2010, 3/11/2010 e 6/10/2011.

Modalità di richiesta

Le richieste devono essere effettuate entro il 31 OTTOBRE 2013 tramite procedura on line su Intranet aziendale, selezionando "Accordo del 2 luglio 2013" tramite la barra "naviga".

Una volta inserita e confermata la richiesta, non è previsto alcun invio del modulo rilasciato dalla procedura, ma consigliamo di consegnarne copia al proprio responsabile.

I colleghi assenti, qualora non abbiano la possibilità di recarsi in azienda per poter effettuare la richiesta on line, possono inoltrare e-mail o lettera alla propria struttura del personale, comunicando la scelta di 5 o 10 giorni di solidarietà e indicando i relativi periodi.

Periodo di fruizione

Le possibili opzioni di scelta sono:

- periodo di 5 giorni lavorativi consecutivi (ad esempio: da lunedì a venerdì; da mercoledì a martedì della settimana successiva, ecc.)
- periodo di 10 giorni lavorativi da fruire in 2 periodi consecutivi di 5 giorni lavorativi ciascuno; la scelta potrà riguardare anche periodi (sempre di 5 giorni lavorativi ciascuno) tra loro non consecutivi.

Per poter garantire a tutti la copertura dell'assegno ordinario pari al 60% della retribuzione da parte del Fondo di solidarietà, nell'incontro di verifica dell'accordo del 2 luglio 2013, si è stabilito che le giornate di solidarietà volontarie richieste siano accolte in misura parziale:

- **3 giorni continuativi per coloro che avevano richiesto 5 giornate,**
- **6 giorni per coloro che avevano richiesto 10 giornate, da fruire anche in due periodi di 3 giorni lavorativi consecutivi.**

Il collega può verificare la quantità di giornate disponibili nella relativa voce presente in Intesap.

Il periodo o i periodi richiesti devono essere ricompresi **entro il 30 SETTEMBRE 2014 (ribadiamo di prestare attenzione a non pianificare le giornate di solidarietà in coincidenza alle giornate di ex festività – vedi paragrafo specifico).**

Per fruire delle giornate di solidarietà volontarie richieste, occorre inserire il periodo scelto nel "piano ferie" di Intesap, anche in periodi diversi da quelli inizialmente richiesti, e possono essere collegati ad altre causali di assenza, quali ferie, ex festività, ecc.

Le giornate di solidarietà non hanno una prelazione sulle ferie e dovranno essere validate dal responsabile. Come le ferie, i periodi potranno essere variati dal collega, tenendo conto delle esigenze organizzative e operative.

Il mancato inserimento nel piano ferie entro il 30 settembre 2014 delle giornate di solidarietà volontarie equivale alla rinuncia delle stesse.

Non sarà possibile utilizzare altri canali (es. *Segreteria Online*) per comunicare all'azienda questo tipo di assenza né giustificarla a posteriori. Pertanto è necessario verificare l'avvenuto inserimento in piano ferie e la relativa approvazione prima di procedere con l'assenza.

Trattamento economico

Queste giornate non sono retribuite ma rientrano nelle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà.

Ribadiamo, dopo ulteriori verifiche congiunte con l'Azienda, che nel nostro gruppo la trattenuta e il rispettivo assegno ordinario verranno calcolati per il numero dei giorni effettivi di solidarietà nel mese, indipendentemente dalle giornate di sabato e domenica o festività ricomprese nel periodo (ad esempio, periodo di sospensione da mercoledì al martedì della settimana successiva: 5 giorni di trattenuta e rispettivo assegno ordinario).

La trattenuta avviene nel mese successivo all'effettuazione delle giornate di solidarietà. Per queste giornate verrà erogato il trattamento previsto dal Fondo di Solidarietà: si tratta di un "assegno ordinario" pari al 60% della retribuzione lorda, comprensiva del rateo di tredicesima¹, che sarebbe spettata per la giornata non lavorata, con l'applicazione dei seguenti massimali²:

- € 1.153 se la retribuzione lorda mensile è inferiore a € 2.122
- € 1.328 se la retribuzione è compresa tra € 2.122 e € 3.354
- € 1.678 se la retribuzione è superiore a € 3.354.

La pratica che l'INPS richiede per la solidarietà difensiva ha complessità burocratiche e, pertanto, i tempi per avere la liquidazione da parte dell'INPS dell'"assegno ordinario" continuano ad essere lunghi: solamente quando tutto l'iter sarà completato, potrà avvenire da parte dell'Azienda la liquidazione del 60% delle giornate di solidarietà fruite.

Esempio calcolo dell'importo assegno ordinario:

Assegno ordinario per 10 giornate di solidarietà spettante ad un lavoratore con retribuzione lorda mensile di € 3.000:

- l'importo giornaliero, calcolato sulla base del 60% della retribuzione lorda mensile, comprensiva del rateo di tredicesima:
 $€ 3.000,00 \times 13 : 360 = € 108,33$
 $€ 108,33 \times 60\% = € 65,00$
 $€ 65,00 \times 10 \text{ giornate} = € 650,00$
- il massimale mensile previsto per la retribuzione lorda mensile di € 3.000,00 è pari a € 1.328: poiché l'importo dell'assegno ordinario per le dieci giornate di solidarietà (€ 650,00) è inferiore al massimale mensile previsto, viene riconosciuto interamente.

¹ Nella busta paga del mese successivo alla fruizione delle giornate di solidarietà vi è la trattenuta pari a 1/30 della retribuzione mensile; nella tredicesima vi sarà anche la relativa trattenuta corrispondente (1/360) alle giornate di solidarietà effettuate nell'anno. Invece, l'assegno ordinario pari al 60% è già comprensivo del rateo di tredicesima.

² Importi riferiti al 2014. I massimali sono rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Perdita stimata netta per ogni giornata di solidarietà

Affinché ognuno possa valutare, in modo approssimativo, l'eventuale perdita economica netta per la fruizione di ogni giornata di solidarietà, riportiamo alcuni esempi:

Retribuzione mensile lorda	Perdita stimata netta, comprensiva del rateo di tredicesima
€ 2.000	€ 17 circa
€ 3.000	€ 22 circa
€ 4.000	€ 28 circa

Trattamento previdenziale

Queste giornate sono coperte, a carico del Fondo di Solidarietà, per l'intera contribuzione previdenziale utile sia per il diritto che per il calcolo della pensione.

Esempio calcolo della contribuzione correlata

Nell'esempio precedente, la retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per 10 giornate di solidarietà è pari a:

$$(\text{€ } 3.000,00 \times 13 \text{ mesi} : 360 \text{ giorni}) \times 10 \text{ giornate} = \text{€ } 1.083,33$$

con un importo di contribuzione correlata a carico del Fondo di solidarietà pari a:

$$\text{€ } 1.083,33 \times 33\% = \text{€ } 357,50$$

Giornate di solidarietà e permessi ex festività

In merito alla pianificazione delle giornate di solidarietà, ricordiamo che la fruizione di queste giornate **coincidente con la giornata di festività soppressa comporta la perdita della rispettiva giornata di permesso ex festività.**

Questo perché il diritto a fruire del giorno di permesso spetta solamente se nei giorni di ex festività spetta l'intero trattamento economico.

La festività soppressa residua per il 2013 è il 4 novembre; per il 2014 sono: 19 marzo S. Giuseppe, 29 maggio Ascensione (trentanovesimo giorno dopo Pasqua), 19 giugno Corpus Domini (sessantesimo giorno dopo Pasqua), 4 novembre Unità Nazionale.

Invitiamo pertanto tutti i colleghi a non pianificare i giorni di solidarietà in queste giornate di festività sopresse.

Ulteriori norme

- **TFR e Fondo pensione complementare:**
Non vi è alcuna penalizzazione al riguardo.
- **Fondo Sanitario Integrativo:**
Anche il versamento al Fondo Sanitario viene calcolato sulla retribuzione piena, senza tener conto delle giornate di solidarietà.
- **Permessi L. 104/92:**
Non vengono decurtati i 3 giorni di permesso mensile; ovviamente, le due ore giornaliere di permesso non possono essere fruite nei giorni di solidarietà.
- **Premio aziendale (VAP):**
Non vi è alcuna penalizzazione al riguardo (infatti la decurtazione scatta solo in caso di assenze che superano l'intero mese).
- **Ferie:**
La fruizione dei giorni di solidarietà non incidono in alcun modo sulla maturazione dei giorni di ferie.

- **Banca delle Ore:**

La fruizione dei giorni di solidarietà incide invece sulla riduzione di orario annua che viene riversata in Banca Ore.

- **Malattia:**

Nel caso di malattia insorta durante la fruizione del periodo di solidarietà, contrariamente a quanto accade durante le ferie, non sarà possibile interrompere l'utilizzo delle giornate di solidarietà.